



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza per rinuncia espressa della *Envent Capital Markets Limited* dall'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 allo svolgimento di servizi/attività di investimento ed accessori e cancellazione dall'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

VISTA la delibera Consob n. 21665 del 22 dicembre 2020, con la quale *Envent Capital Markets Limited* è stata autorizzata alla prestazione dei servizi/attività di investimento e accessori di: collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis) del TUF, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela; consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese di cui all'Allegato 1, sezione B, numero 3, del TUF e ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, di cui all'Allegato 1, sezione B, numero 5, del TUF;

VISTA la nota del 19 novembre 2024 con la quale *Envent Capital Markets Limited* ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione all'esercizio di tutti i servizi di investimento autorizzati e di conseguente cancellazione dall'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

VISTA la delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3.



dell'allegato alla medesima delibera - relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche;

RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di cui alla citata delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

D E T E R M I N A:

la decadenza per rinuncia espressa della *Envent Capital Markets Limited* dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi/attività di investimento e accessori di: collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c-bis*) del TUF, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela; consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese di cui all'Allegato 1, sezione B, numero 3, del TUF e ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, di cui all'Allegato 1, sezione B, numero 5, del TUF, con conseguente cancellazione della stessa società dall'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo TUF.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e
Protezione Investitori

firma 1